

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 marzo 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 233.

Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica”.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 233.

Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto:

Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica” e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Premesso:

- che con la parte seconda del D.Lgs. 152/06 lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente (VAS);
- che la Regione Umbria ha provveduto all'emanazione della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 concernente: “Norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;
- che con la DGR n. 423 del 13 maggio 2013 la Regione Umbria ha provveduto a disciplinare l'applicazione della VAS per l'ambito regionale di competenza approvando;
- che con la D.G.R. n. 1099 del 1° settembre 2014 la Regione Umbria aveva già provveduto ad un aggiornamento parziale della D.G.R. n. 423/2013 in conseguenza della applicazione delle nuove disposizioni sulla informazione delle decisioni ai sensi dell'art. 15 della L. 116/2014, per cui il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS e il risultato del processo di VAS, sono pubblicati integralmente nel sito web dell'Autorità competente per la VAS.

Rilevato:

- che la Direttiva VAS è stata recepita dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e che la parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato più volte modificato fino alle più recenti disposizioni modificative ed integrative introdotte alla Parte seconda con il D.Lgs. n. 104/2017;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione disciplina con legge e disposizioni regolamentari le competenze in materia di VAS; in particolare ai sensi del comma 7, lettera e), del richiamato art. 7, la Regione disciplina le regole procedurali per il rilascio del parere motivato VAS, fermo restando il rispetto dei limiti generali fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i.;
- che l'evoluzione del quadro normativo, impone una logica e complessiva revisione della D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013. È infatti necessario un aggiornamento delle precedenti specifiche procedurali in materia di VAS con lo scopo di facilitare ed accrescere, nell'azione dei soggetti che operano e si confrontano attraverso il processo di VAS, l'integrazione procedurale della valutazione ambientale negli iter di formazione e approvazione di un Piano o Programma;
- che a seguito delle più recenti indicazioni del Ministero dell'Ambiente si rende altresì necessario predisporre una nuova modulistica per omogeneizzare e facilitare la presentazione di istanze e per l'assolvimento degli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale sui Piani e Programmi;
- che per quanto attiene il compendio di carattere tecnico-scientifico per la redazione dei documenti della VAS, onde contribuire ad omogeneizzare e rendere implementabili i contenuti dei documenti di valutazione ambientale, è stata prodotta da ISPRA nell'ambito delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) apposite manualistica possono essere indicati quali utili riferimenti per la redazione dei documenti di valutazione ambientale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale;
- che sul tema, centrale per la VAS, dell'informazione e facilitazione alla partecipazione, oltre a quanto già attivato dalla Regione Umbria ha già attivato nel canale AMBIENTE del portale WEB istituzionale è necessario ulteriormente accrescere l'efficienza del processo VAS di pari passo alla facilitazione della partecipazione a mezzo di adeguata modulistica per cui sono resi disponibili sul portale web regionale nuovi modelli per presentare istanze, per l'informazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato nonché per partecipare alla fase della consultazione preliminare con i propri contributi compilando e spedendo direttamente on-line il questionario volontario per la formulazione dei propri contributi;
- che con riferimento alla necessità di razionalizzare e semplificare i procedimenti di valutazione ambientale dando piena attuazione alle modalità di integrazione di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come recepito all'art. 14 dalla L.R. 12/2010, è necessario definire apposita procedura per la conduzione della Verifica di assoggettabilità a VIA nel processo di VAS, per i casi in cui ne ricorrano le condizioni;
- che con riguardo alla esperienza maturata in ambito regionale circa il fatto che il maggior ricorso nella applicazione della VAS riguarda Piani, di livello comunale, relativi alla pianificazione urbanistica generale e attuativa si è reputato pertanto idoneo, accanto alla definizione di un documento più generale, rimandare alla predisposizione di uno specifico atto di indirizzo relativo alla integrazione del processo di VAS negli iter di formazione degli strumenti

della pianificazione urbanistica.

Visto il documento, predisposto dal Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale denominato: “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica*”;

Ritenuto necessario provvedere alla adozione del documento sopra richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il documento denominato: “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica*”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di specificare che per quanto attiene il compendio di carattere tecnico-scientifico per la redazione dei documenti della VAS, onde contribuire ad omogeneizzare e rendere implementabili i contenuti dei documenti di valutazione ambientale, si ritiene utile indicare il riferimento dei seguenti manuali ISPRA prodotti, tra gli altri, nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA):

— “*Manuale ISPRA n. 124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS*”;

— “*Manuale ISPRA n. 48/2017. LINEE GUIDA PER L’ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS*”;

3) di stabilire che il documento di cui al precedente punto 2) sostituisca integralmente:

- il documento “Specificazione tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica” denominato Allegato A - D.G.R. 861/11 alla D.G.R. 423 del 13 maggio 2013;
- il documento denominato “Allegato A - D.G.R. 1661/12” alla D.G.R. 423 del 13 maggio 2013, con il quale era stato modificato l’Allegato A alla D.G.R. 1661/2012;

4) di stabilire che il presente atto sostituisca integralmente la D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013 e la D.G.R. n. 1099 del 1° settembre 2014;

5) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale, presentate a far data dalla pubblicazione nel BUR del presente atto, siano effettuati secondo le disposizioni dettate dal presente provvedimento;

6) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, iniziati antecedentemente alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, siano conclusi ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di avvio del procedimento;

7) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale, canale Ambiente.

La presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica”.

Premesso che:

— con la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente (VAS);

— a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/08, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 152/06, la Regione Umbria ha provveduto all’emanazione della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 concernente: “Norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)...”;

— con la D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013 la Regione Umbria ha provveduto a disciplinare l’applicazione della VAS

per l'ambito regionale di competenza;

— con la D.G.R. n. 1099 del 1° settembre 2014 la Regione Umbria aveva già provveduto ad un aggiornamento parziale della D.G.R. 423/2013 in conseguenza della applicazione delle nuove disposizioni sulla informazione delle decisioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 116/2014, per cui il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS e il risultato del processo di VAS, sono pubblicati integralmente nel sito web dell'Autorità competente per la VAS.

Rilevato:

— che la Direttiva VAS è stata recepita dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e che la parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato più volte modificato fino alle più recenti disposizioni modificative ed integrative introdotte alla parte seconda con il D.Lgs. 104/2017;

— che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione disciplina con legge e disposizioni regolamentari le competenze in materia di VAS; in particolare ai sensi del comma 7, lettera e), del richiamato art. 7, la Regione disciplina le regole procedurali per il rilascio del parere motivato VAS, fermo restando il rispetto dei limiti generali fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i. ;

— che l'evoluzione del quadro normativo, impone una logica e complessiva revisione della D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013. È infatti necessario un aggiornamento delle precedenti specifiche procedurali in materia di VAS con lo scopo di facilitare ed accrescere, nell'azione dei Soggetti che operano e si confrontano attraverso il processo di VAS, l'integrazione procedurale della valutazione ambientale negli iter di formazione e approvazione di un Piano o Programma;

— che a seguito delle più recenti indicazioni del Ministero dell'Ambiente si rende altresì necessario predisporre una nuova modulistica per omogeneizzare e facilitare la presentazione di istanze e per l'assolvimento degli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale sui Piani e Programmi;

— che per quanto attiene il compendio di carattere tecnico-scientifico per la redazione dei documenti della VAS, onde contribuire ad omogeneizzare e rendere implementabili i contenuti dei documenti di valutazione ambientale, è stata prodotta da ISPRA nell'ambito delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) apposita manualistica tra cui:

— *“Manuale ISPRA n. 124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS”*;

— *“Manuale ISPRA n. 48/2017. LINEE GUIDA PER L'ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS*;

manuali che possono essere indicati quali utili riferimenti per la redazione dei documenti di valutazione ambientale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale;

— che sul tema, centrale per la VAS, dell'informazione e facilitazione alla partecipazione, la Regione Umbria ha già attivato nel canale AMBIENTE del portale WEB istituzionale, una pagina sulle Valutazioni ambientali ove è possibile ricevere informazioni sulle fasi di formazione di un P/P sottoposto a processo di VAS, ove è possibile attraverso la consultazione in forma telematica accedere ai documenti della proposta di P/P e ove è possibile consultare i riferimenti normativi di settore ed i loro aggiornamenti;

— che su tale tematica è necessario ulteriormente accrescere l'efficienza del processo VAS di pari passo alla facilitazione della partecipazione a mezzo di adeguata modulistica per cui sono resi disponibili sul portale web regionale nuovi modelli per presentare istanze, per l'informazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato nonché per partecipare alla fase della consultazione preliminare con i propri contributi compilando e spedendo direttamente on-line il questionario volontario per la formulazione dei propri contributi;

— che con riferimento alla necessità di razionalizzare e semplificare i procedimenti di valutazione ambientale dando piena attuazione alle modalità di integrazione di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come recepito all'art. 14 dalla L.R. 12/2010, si è reso opportuno definire apposita procedura per la conduzione della Verifica di assoggettabilità a VIA nel processo di VAS, per i casi in cui ne ricorrano le condizioni. Infatti per determinate tipologie di piano con spiccati contenuti di carattere progettuale (es. SUAPE in variante oppure piani urbanistici di livello attuativo tra cui quelli di cui al punto 7, lettere a) e b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), casistica peraltro ricorrente, è opportuno definire l'integrazione procedurale, tra la procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, come declinata in base alle modificazioni ed integrazioni apportate alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ed il processo di VAS;

— che con riguardo alla esperienza maturata in ambito regionale circa il fatto che il maggior ricorso nella applicazione della VAS riguarda Piani, di livello comunale, relativi alla pianificazione urbanistica generale e attuativa si è reputato pertanto idoneo, accanto alla definizione di un documento più generale, rimandare alla predisposizione di uno specifico atto di indirizzo relativo alla integrazione del processo di VAS negli iter di formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica.

Ritenuto necessario regolamentare e disciplinare i procedimenti di VAS per effetto dell'aggiornato quadro normativo e procedurale nonché con riferimento alle specifiche per le integrazioni procedurali.

Considerato che il Servizio regionale Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo e sostenibilità ambientale ha predisposto il documento denominato: *“Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica”*.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Legge Regione Umbria 16/02/2010 n.12

**“SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI
IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA - Nuova modulistica”**

1. PREMESSA
2. INTRODUZIONE
3. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS
4. AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE
5. DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER APPLICAZIONE VAS
6. AMBITO DI APPLICAZIONE
7. FASI DEL PROCESSO DI VAS
8. MODALITA' PROCEDURALI DEL PROCESSO DI VAS
9. SPECIFICHE PROCEDURALI E DI INTEGRAZIONE PROCEDURALE
10. SPECIFICHE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS
11. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

Allegati:

A) Modulistica

- I. Domanda per la richiesta della Verifica di assoggettabilità a VAS
- II. Comunicazione avvio delle consultazioni preliminari di VAS
- III. Questionario volontario per la fase delle consultazioni preliminari VAS
- IV. Avviso – fase delle consultazioni del pubblico VAS
- V. Comunicazione dell'Autorità precedente
- VI. Modello per la formulazione di osservazioni nella fase di consultazione pubblica.

B) Schemi

- VII. Schema procedurale della Verifica di assoggettabilità a VAS
- VIII. Schema procedurale del processo di VAS
- IX. Schema integrazione Verifica di VIA nel processo di VAS
- X. Schema per il Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale

1. PREMESSA

Il presente documento, a cura del competente Servizio regionale Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, va inquadrato nell'azione di valorizzazione e corretta applicazione della VAS in ambito regionale. Il documento è stato predisposto per fornire il necessario aggiornamento procedurale in conseguenza della evoluzione del quadro normativo ambientale, con specifico riferimento alla integrazione delle fasi del processo di VAS in quelle di formazione, adozione e/o approvazione di Piani e Programmi (P/P).

L'obiettivo è assicurare che i processi di formazione dei P/P tengano in considerazione, al pari delle condizioni socio-economiche, il rispetto e la salvaguardia delle risorse naturali, in coerenza con il quadro di indirizzo internazionale e nazionale (Parigi-COP 21, Settimo Programma quadro per l'ambiente della Commissione Europea, Agenda ONU 2030, nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE con delibera .108 del 22 dicembre 2017), intese quali opportunità per elevare la qualità complessiva dei nuovi P/P rispetto alla sostenibilità ambientale.

L'evoluzione del quadro normativo, ha imposto una logica revisione della DGR n.423 del 13 maggio 2013 che conteneva le specifiche procedurali per la VAS. Il presente documento costituisce pertanto un aggiornamento delle precedenti specifiche procedurali in materia di VAS per facilitare ed accrescere, nell'azione dei Soggetti che operano e si confrontano attraverso il processo di VAS, l'integrazione della valutazione ambientale negli iter di formazione e approvazione del P/P, utilizzando al meglio i tempi e le modalità proprie di formazione e approvazione degli stessi per integrarvi la VAS.

L'esperienza maturata in ambito regionale sta dimostrando che il maggior ricorso nella applicazione della VAS riguarda Piani, di livello comunale, relativi alla pianificazione urbanistica generale e attuativa. Si è reputato pertanto idoneo, accanto alla definizione del presente documento più generale, rimandare alla predisposizione di uno specifico atto di indirizzo relativo alla integrazione del processo di VAS negli iter di formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica.

In accoglimento alle più recenti indicazioni del Ministero dell'Ambiente sono stati predisposti nuovi modelli per omogeneizzare e facilitare la presentazione di istanze e per l'assolvimento degli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale sui P/P. Gli stessi sono allegati al presente documento e sono scaricabili sul sito web regionale al canale ambiente – valutazioni ambientali.

Per quanto attiene il compendio di carattere tecnico-scientifico per la redazione dei documenti della VAS, anche per contribuire ad omogeneizzare e rendere implementabili i contenuti dei Rapporti ambientali a cura dei Proponenti, si è ritenuto opportuno indicare quale riferimento tecnico scientifico:

- **“Manuale ISPRA n.124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS”;**
- **“Manuale ISPRA n. 48/2017. LINEE GUIDA PER L'ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS.**

2. INTRODUZIONE

La Direttiva 2001/42/CE introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura finalizzata a garantire l'integrazione della componente ambientale nei processi di pianificazione/programmazione dei nuovi Piani e Programmi attraverso l'interazione tra la pianificazione e la valutazione nel corso del periodo di impostazione, redazione e approvazione degli stessi. La VAS ha dunque lo scopo di assicurare che i Piani e Programmi risultino coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui Parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato più volte modificato, fino alle più recenti disposizioni introdotte con il D. Lgs. 104/2017, alla Parte seconda, per lo più riguardanti la VIA.

Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione disciplina con legge e disposizioni regolamentari le competenze in materia di VAS; in particolare ai sensi del comma 7, lettera e), la Regione disciplina le regole procedurali per il rilascio del parere motivato VAS, fermo restando il rispetto dei limiti generali fissati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i.

Con la legge 16 febbraio 2010, n.12 *“Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale e successive modificazioni ed integrazioni)* la Regione Umbria si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS che è vigente, ove compatibile con il D.Lgs.152/2006 e sue modificazioni ed integrazioni. Contestualmente la Regione ha provveduto con specifici atti di Giunta Regionale a regolamentare la procedura di VAS fino al presente documento che sostituisce tutti i precedenti.

A partire dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE, e con riferimento al recepimento nazionale con il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la VAS è stata intesa come un vero e proprio processo, un articolato percorso condotto contestualmente ed integrato in quello di formazione del P/P.

L'intero processo di VAS ha il compito di “guidare” le scelte del P/P verso l'obiettivo irrinunciabile della sostenibilità ambientale fin dall'inizio (fase di predisposizione del piano o programma) e durante tutto il percorso di formazione e approvazione del P/P.

A seguito dell'approvazione del P/P il processo di VAS prosegue per consentire il controllo degli effetti prodotti dall'attuazione del P/P attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio ambientale. (art. 18 del D.Lgs.152/2006 e smi; art. 7 della l.r. 12/2010 e smi). Il processo, che si snoda per tutta la durata di un P/P, comprende in ogni sua fase adeguate forme di informazione e partecipazione del pubblico.

Attraverso il processo di VAS cui è sottoposto un P/P si possono, acquisito in fase preliminare il quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente del territorio interessato, valutare ex ante nel loro insieme gli effetti attesi sulle componenti ambientali attribuibili alle azioni del P/P e controllarli, con un monitoraggio adeguato, per tutto il periodo della sua attuazione.

La VAS, integrata nelle fasi di predisposizione di un P/P, è pertanto fondamentale:

- per condurre una compiuta analisi della portata degli effetti prodotti sull'ambiente derivanti dal carico conseguente ad impianti, strutture, infrastrutture, all'attività antropica in generale, esistenti su un determinato territorio e a quello cumulativo derivante delle nuove previsioni di un P/P;
- per consentire, rispetto alla analisi dei caratteri propri di un territorio, delle sue valenze e sensibilità, delle sue criticità, di impostare un insieme di strategie/azioni consapevoli, coerenti e realisticamente sostenibili rispetto alle aspettative di sviluppo di quel territorio;
- per consentire a chiunque di poter essere informato sulla predisposizione del P/P e di poter contribuire alla sua definizione.

E' interessante evidenziare le considerazioni che sono riportate dal Legislatore nazionale al punto 4.1 "cumulo con altri progetti" del paragrafo 4 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015, con riferimento alla corretta applicazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA:

*"Sono esclusi dall'applicazione del criterio del **cumulo con altri progetti**:*

- *i progetti la cui realizzazione sia prevista da un P/P già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel P/P sia già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;*
- *i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 è integrata nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del medesimo decreto;*

La VAS risulta essere infatti il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio."

E' indubbio che il potenziale della VAS, in quanto processo, risiede nella migliore integrazione della considerazione del complesso degli aspetti ambientali e della loro interazione all'interno del percorso di formazione, approvazione e attuazione di un Piano. L'integrazione dei due percorsi, quello della valutazione ambientale e quello della pianificazione, rappresenta un vantaggio, un valore aggiunto per entrambi. Forse la complessità del quadro legislativo ambientale italiano, statale e regionale, può aver indotto erroneamente ad interpretare il processo di VAS come una procedura di comando-controllo piuttosto che un efficace strumento di supporto decisionale-strategico.

La VAS non costituisce e non deve essere intesa come un mero adempimento di controllo ambientale sull'attività di pianificazione/programmazione. In quanto processo condiviso ed integrato, deve consentire all'Autorità competente per la VAS, di stabilire un concreto e continuo rapporto di collaborazione con l'Autorità procedente, per assicurare la massima attenzione ai valori della sostenibilità ambientale negli obiettivi fissati del P/P e per consentire che sia data la massima informazione e assicurata la massima partecipazione al processo decisionale di definizione del P/P.

L'integrazione della VAS nel processo di formazione del PIANO



8

Nel processo di VAS l'Autorità competente in materia ambientale, nell'ambito di un ruolo di sostanziale terzietà, collabora e supporta pienamente il Proponente del Piano in tutte le fasi relative alla formazione e approvazione dello stesso; un ruolo attivo e continuo che anche nella fase della espressione del Parere motivato ambientale deve assicurare la condivisione della valutazione tra i Soggetti che partecipano al processo.

Condotta secondo i presupposti indicati, il processo di VAS non determina un appesantimento burocratico, nel corso dell'iter amministrativo di formazione e approvazione del P/P. Il valore del processo di VAS è evidenziato dal fatto rilevante che il rapporto di collaborazione con il Proponente del P/P, prosegue proficuamente per tutto il periodo in cui il P/P approvato mantiene la sua vigenza, in quanto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., la responsabilità del monitoraggio ambientale e l'attuazione di eventuali misure correttive è posta in capo al Proponente del P/P e alla Autorità competente per la VAS.

La Regione Umbria ha progressivamente assunto alcune iniziative e modalità operative che tendono verso gli obiettivi esposti. E' stata attivata nel canale AMBIENTE del portale WEB istituzionale della REGIONE UMBRIA una pagina sulle Valutazioni ambientali ove è possibile ricevere informazioni sulle fasi di formazione di un P/P sottoposto a processo di VAS, ove è possibile attraverso la consultazione in forma telematica accedere ai documenti della proposta di P/P e ove è possibile consultare i riferimenti normativi di settore ed i loro aggiornamenti.

Con il presente provvedimento vengono introdotte altre novità per migliorare l'efficienza del processo VAS. Infatti sono resi disponibili sul portale web regionale nuovi modelli per presentare istanze, per l'informazione dei Soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato. Vengono introdotte ulteriori nuove forme partecipative. E' infatti possibile scaricare dal sito web regionale la modulistica per partecipare alla fase della consultazione preliminare con i propri contributi oppure è possibile compilare e spedire direttamente on-line il questionario volontario per la formulazione dei propri contributi.

3. CRITERI PER L' APPLICAZIONE DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

Si ritiene necessario evidenziare l'opportunità per un Proponente di sottoporre preventivamente la proposta di un piano o programma alla valutazione ambientale. Più che soffermarsi sui casi di esclusione dalle procedure della VAS, peraltro assai limitate e circoscritte dalle disposizioni dell'art. 3, comma 4 della l.r. 12/2010 e s.m.i., si fa rilevare l'osservanza al "*principio dell'azione ambientale*" e al "*principio dello sviluppo sostenibile*", artt. 3-ter e 3-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. In tutti i casi in cui l'Autorità competente reputi che un P/P possa determinare impatti significativi sull'ambiente, anche se dalle previsioni dello stesso non necessariamente discendano opere da sottoporre alle procedure della VIA o anche se non dovessero essere interessati ambiti della rete NATURA 2000, la stessa si attiva comunque di concerto con il Proponente del P/P, per l'applicazione delle procedure in materia di VAS.

Di seguito si elencano i criteri generali ritenuti idonei ad assicurare la corretta applicazione della VAS in ambito regionale:

- la VAS è parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma e deve essere effettuata anteriormente all'approvazione dello stesso, ovvero all'avvio della relativa procedura e comunque durante la fase di predisposizione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- la VAS è effettuata assicurando il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale; è effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni delle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite;
- ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la VAS o la Verifica di assoggettabilità a VAS relative a modifiche di P/P ovvero a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente a Verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, si limitano ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS, l'Autorità competente per la VAS e il Proponente del P/P si avvalgono della conferenza di servizi istruttoria di cui al comma 1, art. 14 della L. 241/90:
 - *per acquisire i pareri dei Soggetti portatori di competenze ambientali ai fini l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;*
 - *per agevolare la consultazione con i Soggetti portatori di competenze ambientali e di altri Soggetti portatori di interessi durante lo svolgimento delle consultazioni preliminari nell'ambito del processo di VAS;*
 - *per acquisire le valutazioni dei Soggetti portatori di competenze ambientali ai fini della composizione del Parere motivato nell'ambito di un processo di VAS;*
- i Soggetti portatori di competenze ambientali da invitare alle fasi delle procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS, sono individuati secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della l.r. 12/2010. In base alla tipologia di P/P oggetto di valutazione possono essere individuati ulteriori Soggetti con specifiche competenze ambientali;

- nel rispetto della Convenzione di Aarhus, della L. 108/2001 e dell'art. 3-sexies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sin dall'inizio della procedura di VAS è assicurata la massima pubblicità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi, sui siti web istituzionali del Proponente e/o dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente; altresì anche attraverso il ricorso agli strumenti telematici, è data a chiunque la possibilità di informarsi, di consultare documenti e di inviare proposte e contributi nell'ambito e secondo le modalità del processo di VAS;
- la Valutazione Ambientale Strategica è effettuata facendo riferimento alle definizioni riportate al paragrafo: *“Definizioni e individuazione dei soggetti per l'applicazione della VAS in ambito regionale”* di questo documento;
- i Soggetti, diversi dalla Regione Umbria, individuati come Autorità competente per la VAS (ad esempio alcuni Comuni nel caso degli strumenti della pianificazione urbanistica), chiedono il parere della Regione come Soggetto con competenze ambientali: la posizione unitaria della Regione, in attuazione dell'art.35, comma 4, della l.r. 8/2011, e s.m.i., è espressa dal Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali previa conferenza istruttoria interna con i Servizi regionali interessati, secondo le modalità contenute di seguito nel presente documento;
- i Soggetti, diversi dalla Regione Umbria, individuati come Autorità competente per la VAS dispongono la pubblicazione dell'avviso di avvio del processo di VAS sul proprio sito web e sul sito web della Regione Umbria, area tematica *“Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione ambientale strategica”* coordinandosi dall'inizio della procedura con il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali. Gli stessi sono tenuti ad assicurare sul proprio sito web istituzionale, per ogni fase del processo di VAS, la pubblicazione dei relativi documenti.
- i Soggetti che in ambito regionale svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS, assicurano un adeguato supporto all'Autorità procedente, volto a favorire modalità omogenee nell'integrazione delle fasi del processo di VAS con quelle di formazione, adozione e approvazione di P/P;
- a seguito della adozione/approvazione definitiva di un P/P, il Proponente, l'Autorità competente per la VAS con il coinvolgimento di ARPA Umbria sottoscrivono apposito protocollo tecnico di monitoraggio ambientale, al fine di dare effettiva attuazione al monitoraggio degli effetti prodotti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il Protocollo tecnico di monitoraggio è sottoscritto entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sui siti web istituzionali del provvedimento di adozione/approvazione del P/P;
- al fine di consentire alla Regione Umbria di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS in ambito regionale sono tenuti a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, alla Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso in materia di valutazione ambientale su piani e programmi. **A tal fine sono da utilizzare le apposite schede che la Regione Umbria di anno in anno rende disponibili per il download sul sito web istituzionale, Area tematica “Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione Ambientale Strategica”;**
- al fine di sistematizzare i dati provenienti dai monitoraggi ambientali, per i fini previsti al comma 1 dell'art.8 della l.r. 12/2010, i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS, trasmettono alla Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, i piani di monitoraggio dei P/P sottoposti a VAS, definitivamente

approvati e, a seguito della attuazione dei piani e programmi, provvedono a trasmettere allo stesso Servizio regionale i Report periodici di monitoraggio;

- le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle norme per specifici P/P, si coordinano con quelle delle procedure della VAS, in modo da evitare duplicazioni e appesantimenti amministrativi.
- Si rileva che il disposto normativo in materia di VAS prevede un rapporto di stretta interazione tra l'Autorità procedente, quale Autorità titolare del P/P che lo predispose, lo adotta e/o lo approva e l'Autorità competente per la VAS.

Per alcune tipologie di piani può verificarsi che il Proponente sia soggetto di natura privata, diverso dall'Autorità procedente che adotta/approva il P/P. In tal caso il Proponente si rapporta solo con l'Autorità procedente. Ai fini delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS il rapporto amministrativo rimane tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente.

Nel caso assai meno frequente in cui un il Soggetto proponente di un P/P sia un'Autorità pubblica diversa dall'Autorità procedente che adotta e/o approva il P/P, questi due Autorità definiranno una modalità coordinata per il rapporto amministrativo con l'Autorità competente per la VAS ai fini dell'espletamento delle procedure in materia di VAS.

Di seguito nel presente documento si fa sempre riferimento al caso più ricorrente, in cui l'Autorità procedente è anche titolare del P/P per cui ai fini delle procedure di VAS il rapporto amministrativo è tra Autorità procedente e Autorità competente per la VAS.

Le procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS avviate precedentemente all'approvazione del presente documento, che sostituisce integralmente la DGR 423/2013 e la DGR 1099/2014, sono concluse ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

4. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010 la Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di valutazioni ambientali, è l'Autorità competente per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1, della l.r.1/2015 e s.m.i., per i soli piani urbanistici comunali e loro varianti, i comuni o forme associative dei comuni, nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni, possono svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS. In tal caso affidano la funzione ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato. In proposito, i comuni o le forme associative dei comuni con proprio specifico atto individuano e nominano la struttura organizzativa interna all'ente oppure la Regione Umbria – Servizio competente in materia di valutazioni ambientali che deve assicurare il ruolo di Autorità competente per la VAS.

5. DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER APPLICAZIONE DELLA VAS in AMBITO REGIONALE

Ai fini della corretta applicazione del processo di VAS e della procedura di VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ A VAS si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 2 della l.r. 12/2010, e a quelle del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. di seguito riportate.

Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopraelencati.

Valutazione ambientale strategica: il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità nei casi previsti, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, l'espressione del parere motivato, l'informazione sulla decisione di approvazione, il monitoraggio.

Patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla comunità europea nonché le loro modifiche:

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Rapporto preliminare: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che descrive gli obiettivi del piano o programma e i possibili impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità ovvero per l'avvio della fase di consultazione preliminare di VAS.

Rapporto ambientale: il documento, redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base degli elementi indicati nell'Allegato VI alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli soluzioni alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma medesimo.

Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto ambientale: il documento allegato al Rapporto ambientale e predisposto al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le informazioni contenute nel Rapporto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi.

Distretto ambientale: l'area geografico-morfologico-idrogeologica costituente il bacino dove l'interazione tra i fattori indicati all' articolo 1, comma 5, lettera b) della l.r. 12/2010 avviene in un sistema chiuso o con bordi aperti a flussi potenziali in ingresso e in uscita calcolabili e definibili con sufficiente approssimazione.

Conferenza di consultazione preliminare per la VAS: la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorità competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati che ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi,

contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

Conferenza di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilità o di esclusione alla VAS.

Modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità a VAS.

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi e l'adozione dei provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA e l'adozione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di progetti.

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni di legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e/o approva il piano o programma.

Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto sottoposto alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti alla attuazione dei piani, programmi o progetti.

Consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti.

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia di valutazione di impatto ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS

In applicazione della normativa di settore la Regione Umbria individua il campo di applicazione del processo di VAS e della Verifica di assoggettabilità a VAS come analiticamente descritto nei punti:

- a) *Disposizioni generali*
- b) *Specifiche per gli strumenti della pianificazione urbanistica*

a. Disposizioni generali

1. **VAS.** Sono sottoposti a VAS i P/P di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. 12/2010. La VAS relativa a modifiche di P/P già sottoposti positivamente a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.
2. **Verifica di assoggettabilità a VAS.** Sono sottoposti a VAS i P/P che rientrano tra quelli indicati all'art. 3, comma 3 della l.r. 12/2010, ad esito dello svolgimento di preventiva Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art 9, comma 1, della l.r. 12/2010, Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di P/P vigenti ovvero a strumenti attuativi di P/P già sottoposti a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dal P/P vigente o dagli strumenti normativamente sovraordinati.
3. **Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata.** Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010, nel caso di varianti a P/P già sottoposti a VAS, per i quali sussistono elementi oggettivi atti a sostenere che non si introdurranno nuovi impatti significativi sull'ambiente, l'Autorità procedente può certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata, redatta in conformità ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sottoscritta dal responsabile della struttura competente per la redazione del P/P. Sulla base di tale Relazione motivata, richiede all'Autorità competente una Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione oppure di assoggettabilità a processo di VAS entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. **Esclusione dalle procedure della VAS.** L'art. 3, comma 4, della l.r.12/2010, disciplina i casi di esclusione di P/P dal campo di applicazione della VAS.
Con specifico riferimento alla lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 12/2010, nel caso di strumenti della pianificazione urbanistica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della L.1150/1942, come integrato con il comma 12 per effetto

dell'art. 5 della L. 106/2011: “ *Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*”

b. Specifiche per gli strumenti della pianificazione urbanistica

1. In base alle disposizioni dell'art. 240, comma 2 della l.r. 12015 e ai sensi dell'art 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/2018, il procedimento di VAS o di Verifica di Assoggettabilità a VAS, relativo a piani regolatori generali, piani attuativi, programmi urbanistici, piani in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, di adeguamento ai fini della programmazione commerciale, è effettuato nell'ambito dell'iter di formazione, adozione e approvazione degli stessi.
2. Il Comune in fase di avvio della procedura di uno strumento urbanistico, determina con proprio atto la sottoposizione o la esclusione dello stesso alla procedura di VAS o alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS. Il Comune individua con il medesimo atto il Soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Autorità competente per la VAS, secondo le disposizioni dell'art. 241 della l.r.1/2015 e s.m.i.
3. Nel caso di interventi che riguardano il campo di applicazione del DPR 160/2010, qualora gli interventi si configurino in variante al PRG vigente, il SUAPE del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 6 della l.r.1/2015, verifica la procedibilità della proposta, richiede, ove dovuto, il Rapporto preliminare ambientale al Proponente, provvede ad inoltrare la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS all'Autorità competente per la VAS, specificando e indicando:
 - *le motivazioni per cui la variante al PRG va sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS;*
 - *che il Rapporto preliminare ambientale predisposto dal proponente è adeguato per consentire l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS richiesta;*
 - *l' Autorità cui è affidato il ruolo di Autorità competente per la VAS.*
4. Ai sensi del comma 12, dell'art. 6, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le modifiche dei P/P elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA ove dovuta, non sono sottoposti alle procedure della VAS. A titolo di esempio, rientrano nell'attuale quadro normativo, tra i casi di opere la cui autorizzazione ha per legge l'effetto di variante:
 - *impianti di smaltimento e recupero rifiuti – art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *infrastrutture energetiche lineari – art. 52 quater del D. Lgs. 330/2004;*
 - *impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – art. 12 del D. Lgs.387/2003 come modificato dall'art. 4 comma 2 del d. lgs. 28/2011;*
 - *grandi opere statali – infrastrutture ed insediamenti strategici (Legge obiettivo 443/2001; D. Lgs. 163/2006 artt. 161-165);*
 - *apertura di cave per il fabbisogno straordinario per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie di interesse nazionale di cui art. 8 della l.r. 2/2000;*
 - *progetti di piani stralcio per tutela del rischio idrogeologico di cui all'art. 68 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

7. FASI DEL PROCESSO DI VAS

Premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r 12/2010, il processo di VAS è avviato contestualmente alla formazione del P/P e che un P/P può essere sottoposto a VAS direttamente o

ad esito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in base alle specifiche dettate dall'art.3 della l.r. 12/2010, si declina la struttura, con i relativi documenti di riferimento, per l'espletamento del processo di VAS:

0. Verifica di assoggettabilità a VAS. La procedura di Verifica o screening è finalizzata a stabilire se il P/P possa determinare impatti significativi sull'ambiente anche considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate a mezzo di un **Rapporto preliminare**, predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e smi. La procedura di Verifica si conclude con un provvedimento di sottoposizione o meno a VAS del P/P anche dettando prescrizioni.

1. Definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni.

La fase di avvio del processo di VAS, fase di Consultazione preliminare o scoping, prevede e comporta:

- la definizione delle modalità di integrazione tra il processo di pianificazione e quello di valutazione di concerto tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente e la definizione delle forme e delle modalità di svolgimento delle fasi successive della VAS in relazione al tipo di P/P e al suo iter amministrativo;
- l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del P/P, una sintesi dei contenuti e obiettivi del nuovo P/P, un primo quadro di analisi del contesto che individui le criticità presenti, le sensibilità/valenze da proteggere, altre caratteristiche ambientali del territorio interessato, le relazioni tra queste ed i contenuti/obiettivi del P/P;
- la descrizione del P/P da predisporre e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P
- **il Rapporto preliminare**, predisposto per lo svolgimento della fase di Consultazione preliminare; deve comprendere gli elementi indicati al punto precedente in forma previsionale ma comunque chiara e circoscritta con particolare attenzione agli effetti sull'ambiente attribuibili alla tipologia del P/P ed alla portata effettiva delle sue previsioni. E' inutile ricomprendere nell'analisi preliminare componenti ambientali, e per queste indicare i relativi obiettivi di riferimento, se non sono interessate dai potenziali effetti attesi dall'attuazione delle previsioni del P/P. Il Rapporto preliminare ha lo scopo di individuare e focalizzare, per le successive fasi di predisposizione del P/P, la relazione conseguente tra le componenti ambientali e quelle azioni del P/P che con esse vanno ad interagire. Il Rapporto preliminare contiene uno schema/indice del Rapporto ambientale. Ai sensi delle disposizioni della l.r. 12/2010, nel corso della fase di Consultazione preliminare è assicurata la partecipazione dei Soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato. La fase di Consultazione preliminare è pubblica per cui è aperta ai contributi ed indicazioni del pubblico in generale.

2. Elaborazione del Rapporto ambientale della Sintesi non tecnica. Conclusa la fase della Consultazione preliminare viene elaborata la proposta di P/P completa di Rapporto ambientale e di Sintesi non tecnica che sono documenti parte integrante del P/P.

Il Rapporto Ambientale è elaborato in base ai criteri indicati all'Allegato VI del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e si sviluppa contestualmente alla elaborazione del P/P. Il Rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del P/P può determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal P/P; deve indicare le misure per il monitoraggio

ambientale del P/P. Il Rapporto ambientale comprende una valutazione paesaggistica rispetto ai vigenti strumenti di settore, ai sensi del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 12/2010. Il Rapporto ambientale, ove necessario, comprende la Relazione di Incidenza per la valutazione ai fini del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per il rispetto alle disposizioni del comma 3, dell'art. 14 della l.r. 12/2010. I contenuti del Rapporto ambientale sono sintetizzati con linguaggio non tecnico e altri strumenti appropriati di comunicazione all'interno della **Sintesi non tecnica**.

- 3. Consultazione pubblica per 60 gg. sulla proposta di P/P.** Definita la proposta di P/P compreso il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, la stessa viene preadottata/adottata dall'Autorità procedente con tutta la documentazione che la compone. Dalla pubblicazione sul BUR di apposito avviso della avvenuta preadozione/adozione, si attiva una fase di 60 gg. per la consultazione pubblica sulla proposta di P/P per consentire a chiunque di presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.
- 4. Espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente.** Nei tempi stabiliti, dopo la conclusione della fase della consultazione pubblica sulla proposta di P/P, l'Autorità competente per la VAS esprime il Parere motivato, sulla base di tutti i pareri espressi dai Soggetti portatori di competenze ambientali e di tutte le osservazioni e contributi con nuovi elementi conoscitivi e valutativi pervenuti. L'Autorità procedente, prima della adozione/approvazione finale del P/P è tenuta a conformare il P/P ai contenuti del Parere motivato.
- 5. Informazione sulla decisione.** E' assicurata la più ampia informazione sulla decisione o provvedimento finale di approvazione del P/P. L'informazione comprende la pubblicazione del provvedimento di approvazione e di tutti i documenti che compongono il P/P compresi:
 - *Parere motivato reso dall'Autorità competente per la VAS;*
 - *Dichiarazione di sintesi;*
 - *Misure per il monitoraggio ambientale.*
- 6. L'elaborazione della Dichiarazione di sintesi e Misure di Monitoraggio.** Il documento *Dichiarazione di sintesi* ha lo scopo di chiarire in che modo il P/P si è sviluppato tenendo in considerazione i contributi, le osservazioni e pareri ricevuti e in che modo l'intero processo di VAS ha influenzato i contenuti del P/P, evidenziando le ragioni per le quali si è scelto il P/P. Si può così schematizzare il contenuto della **Dichiarazione di sintesi**:
 - *riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale;*
 - *elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate, sulla partecipazione e i contributi e pareri ricevuti;*
 - *illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P, dando conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali;*
 - *dà atto del lavoro svolto dall'Autorità procedente di concerto con l'Autorità competente al fine di conformare il P/P ai contenuti del Parere motivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della l.r. 12/2010;*

Il documento **Misure di monitoraggio** riprende il piano di monitoraggio ambientale contenuto nel Rapporto ambientale ma lo integra/modifica per effetto delle indicazioni e delle prescrizioni dettate nel Parere motivato espresso con provvedimento dall'Autorità competente per la VAS.

8. MODALITA' PROCEDURALI DELLE FASI DEL PROCESSO DI VAS

Di seguito, in base alla struttura di processo come indicata al punto precedente, si elencano in sequenza le specifiche fasi in cui si articola il processo di VAS esplicitando per ognuna delle fasi elencate le relative modalità procedurali.

0) Verifica di assoggettabilità a VAS, ove dovuta;

a) consultazioni preliminari;

b) elaborazione del Rapporto ambientale e della proposta di P/P;

c) svolgimento consultazioni del pubblico;

d) espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente;

e) decisione e informazione sulla decisione;

f) monitoraggio ambientale.

FASE 0) Verifica di assoggettabilità a VAS.

Procedura ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 12/2010: nel caso di P/P di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 12/2010, l'Autorità procedente, trasmette con apposita istanza (**Allegato I**) all'Autorità competente il Rapporto preliminare di cui all'art.2, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010. Il Rapporto preliminare è reso disponibile per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, su uno spazio apposito del sito WEB dell'Autorità procedente ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

L'Autorità competente, al ricevimento dell'istanza, individua i Soggetti competenti in materia ambientale di cui art. 4, commi 3 e 4, della l.r. 12/2010, da interessare ai fini dello svolgimento della procedura richiesta, e indice la Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 2, lettera l) della l.r. 12/2010. La prima seduta della Conferenza è convocata con apposita nota al decimo giorno decorrente dalla data di ricezione della richiesta iniziale. Nella nota sono indicati i riferimenti per la consultazione in forma telematica del Rapporto preliminare e di altri documenti relativi alla proposta di P/P resi disponibili sul proprio sito WEB dall'Autorità procedente.

La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS è una Conferenza istruttoria, di cui all'art. 14, comma 1 della L.241/90 e s.m.i., ed è indetta dall'Autorità competente allo scopo di facilitare la verifica di impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P. La Conferenza svolge i suoi lavori in una o due sedute. Nell'ambito della seduta della Conferenza di assoggettabilità a VAS sono acquisiti pareri, valutazioni e osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale.

I Soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione esclusivamente sulla materia ambientale di competenza della stessa.

I Soggetti invitati alla Conferenza rilasciano i pareri e le valutazioni definitive in tale sede o provvedono a farli pervenire all'Autorità competente entro trenta giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata indetta la Conferenza e comunicata contestualmente la data della prima seduta della Conferenza istruttoria.

L'assenza dei Soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza o la mancata espressione del parere entro il termine di cui al punto precedente sono considerate dall'Autorità competente quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente.

L'Autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dalla VAS anche definendo eventuali prescrizioni, in 45 giorni dalla data di ricezione della istanza iniziale ricevuta.

L'Autorità procedente può chiedere nell'ambito dei lavori della Conferenza istruttoria una sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni al fine di produrre una eventuale documentazione integrativa ritenuta utile al procedimento. La documentazione integrativa predisposta è trasmessa a mezzo apposita comunicazione all'Autorità competente. La data di ricezione di tale comunicazione costituisce la riattivazione del procedimento.

L'Autorità competente con propria nota avvisa tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali coinvolti nella procedura che la documentazione integrativa è resa disponibile per la consultazione in forma telematica sul sito WEB dell'Autorità procedente. I Soggetti portatori di competenze ambientali interessati rendono il loro parere definitivo entro i successivi 10 giorni dall'avviso ricevuto dall'Autorità competente. In tal caso, quando è stata chiesta la sospensione dei termini del procedimento, il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è reso dall'Autorità competente per la VAS entro 90 gg. dalla ricezione della istanza iniziale ricevuta.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 116/2014, il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

(L'Allegato I fornisce uno schema di domanda tipo per la richiesta di espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS).

(L'Allegato VII fornisce lo schema procedurale della Verifica di Assoggettabilità)

Procedura ai sensi dell'art. 9, comma 2, l.r. 12/2010: Verifica semplificata. Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti a P/P vigenti già sottoposti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS non introducono impatti significativi sull'ambiente, l'Autorità procedente certifica la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente. Sulla base della suddetta Relazione richiede alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS. La Relazione motivata è redatta facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e smi.

L'Autorità competente, accertata la non sussistenza dell'introduzione di effetti significativi sulle componenti ambientali, si esprime direttamente con provvedimento motivato di esclusione di assoggettabilità a VAS entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata. Qualora l'Autorità competente dovesse rilevare l'introduzione di effetti significativi non individuati nella Relazione motivata, richiede l'integrazione della documentazione con il Rapporto preliminare al fine di espletare la Verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria.

Il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'Autorità competente.

Il ricorso a tale procedura riguarda varianti di P/P vigenti già sottoposti a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS che non devono comportare modifiche del quadro di sostenibilità ambientale e che pertanto non introducono effetti significativi sull'ambiente in precedenza non considerati.

Possono ricomprendersi in tale fattispecie:

-la correzione di errori materiali della cartografia o della relativa normativa tecnica;

-la eliminazione/riduzione di previsioni vigenti a vantaggio della restituzione di porzioni di suolo alla destinazione agraria o naturalistica;

-l'adeguamento per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali e paesaggistiche o per l'adeguamento alle previsioni di Piani sovraordinati, sottoposti a VAS, che sono stati aggiornati per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali o paesaggistiche.

La Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata non può essere richiesta quando dalle previsioni del P/P in variante proposto:

a) discendano opere ed interventi che siano da sottoporre alle procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA in base agli Allegati di riferimento alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai relativi criteri fissati nelle Linee guida allegate al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015 ed in particolare elencati al punto 4 delle suddette Linee guida "Criteri specifici":

-4.1 Cumulo con altri progetti;

-4.2 Rischio di incidenti;

-4.3 Localizzazione dei progetti

b) siano interessati siti della Rete Natura 2000 per cui è necessaria l'integrazione del procedimento di Verifica di assoggettabilità con la Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i. ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della l.r. 12/2010 e s.m.i.;

c) possano verificarsi potenziali rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

d) siano interessati ambiti di elevato valore e/o una elevata vulnerabilità a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali come per le aree naturali protette e i parchi;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- di aree o paesaggi sottoposti a tutela paesaggistica e riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

FASE A) Consultazioni preliminari (art. 5, comma 2, l.r. 12/2010):

con proprio atto l'Autorità procedente attesta che il P/P va sottoposto a processo di VAS e contestualmente approva il Rapporto preliminare di VAS, di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della l.r. 12/2010. L'atto è reso pubblico secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del P/P; Autorità procedente assicura la pubblicazione dell'atto e del Rapporto preliminare sul proprio sito web istituzionale e su quello dell'Autorità competente.

L'Autorità procedente assicura la contestualità della pubblicazione dell'atto, con la comunicazione all'Autorità competente della richiesta di avvio del processo di VAS, in tal modo le due Autorità entrano in collaborazione. (**Allegato II**).

L'Autorità procedente e l'Autorità competente individuano di concerto i Soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della l.r. 12/2010, che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del P/P nonché le Organizzazioni sindacali, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia. L'elenco dei Soggetti da informare e coinvolgere nella fase della Consultazione preliminare può essere implementato a seguito degli esiti della prima seduta della Conferenza di consultazione preliminare o ad esito della ricezione di contributi ricevuti.

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente indice la Conferenza di consultazione preliminare stabilendo le date delle sedute. I lavori della Conferenza di consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si concludono entro 90 gg. dalla data di ricezione della richiesta di avvio del processo di VAS da parte dell'Autorità competente.

Le sedute della Conferenza preliminare di VAS sono pubbliche per cui ne è data la più ampia informazione attraverso i siti web istituzionali dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente. Di ogni seduta della Conferenza preliminare, l'Autorità procedente dispone un resoconto sintetico. Nel corso delle sedute sono date specifiche indicazioni perché chiunque possa far pervenire in forma scritta all'Autorità procedente i propri contributi.

Dopo la chiusura della fase di Consultazione preliminare, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., l'Autorità procedente predispone una apposita **“Relazione conclusiva della fase della consultazione preliminare”** comprensiva di:

- *descrizione dello svolgimento della fase della Consultazione preliminare con il calendario delle sedute della Conferenza preliminare e di altri eventuali incontri specificamente attivati;*
- *elenco di tutti i contributi ricevuti e prospetto con la sintesi per punti del contenuto dei contributi.*

Al fine di facilitare il ricevimento dei contributi è reso disponibile un **questionario volontario** sul sito web dell'Autorità procedente e su quello dell'Autorità competente che può essere scaricato, compilato e spedito all'Autorità procedente. **(Allegato III)**. Il questionario può anche essere compilato ed inviato in forma telematica certificata operando direttamente sul sito web della Autorità competente ove è reso disponibile il file del questionario in formato elettronico editabile.

La pubblicazione del prospetto con le osservazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e dati sensibili.

(L'Allegato II fornisce uno schema di comunicazione per la trasmissione del Rapporto preliminare di VAS).

(L'Allegato III fornisce il format di un questionario volontario per favorire la partecipazione nella fase della Consultazione preliminare).

FASE B) Elaborazione della proposta di piano o programma e del Rapporto ambientale:

conclusa la fase della Consultazione preliminare, l'Autorità procedente elabora la proposta di P/P comprensiva del **Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica** che ne costituiscono parte integrante. Il Rapporto ambientale, ai sensi del comma 4, dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dà atto degli esiti della fase della Consultazione preliminare e descrive come se ne è tenuta considerazione nelle scelte operate per la proposta di P/P.

FASE C) Svolgimento delle consultazioni del pubblico:

L'Autorità procedente, conclusa la predisposizione di tutta la documentazione che compone il P/P preadotta/adotta la proposta di P/P corredata dal Rapporto ambientale e dalla Sintesi non tecnica; provvede ad effettuare il deposito degli elaborati della proposta del P/P, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica presso i propri uffici per la pubblica consultazione.

Chiunque deve poter prendere visione della proposta di P/P, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi (**Allegato VI**).

L'Autorità procedente provvede a rendere pubblico l'avvenuto deposito della proposta del P/P, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso apposito avviso sul BUR e sul proprio sito web e sul sito web dell'Autorità competente.

L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente, l'avvenuta pubblicazione sul BUR e sul proprio sito WEB dell'avviso di deposito della proposta di P/P e comunica l'indirizzo WEB per la consultazione telematica di tutti i documenti che formano la proposta di P/P. L'Autorità procedente assicura la necessaria collaborazione all'Autorità competente per consentire l'avvio delle attività tecnico-istruttorie ai fini della espressione del Parere motivato ambientale.

L'avviso ai fini della VAS da pubblicare sul BUR (**Allegato IV**) deve contenere almeno:

- a) *il titolo della proposta del piano o programma;*
- b) *l'elenco di tutti gli elaborati e allegati che compongono la proposta di piano;*
- c) *l'indicazione del Proponente e/o dell'Autorità procedente;*
- d) *l'indicazione dell'Autorità competente;*
- e) *l'indicazione della sede del Proponente o dell'Autorità procedente ove può essere presa visione degli elaborati e allegati della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;*
- f) *l'indicazione degli indirizzi dei siti web del Proponente e/o dell'Autorità procedente ove sono consultabili in forma telematica tutti gli elaborati della proposta di piano, compresi il rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.;*
- g) *l'indicazione del sito web dell'Autorità competente ove sono consultabili in forma telematica il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e ove è indicato il link per il collegamento al sito web del Proponente e/o Autorità procedente ai fini della consultazione di tutti i documenti che compongono il P/P;*
- h) *l'indicazione della denominazione ed indirizzo del Proponente e/o della Autorità procedente presso cui chiunque può far pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi in forma scritta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'apposito avviso.*

L'Autorità procedente assicura che i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato, coinvolti sin dalla fase della Consultazione preliminare nel processo di VAS, ricevano comunicazione che tutti gli elaborati della proposta di piano o programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul BUR. (**Allegato V**)

L'Autorità procedente provvede ad aggiornare sul proprio sito web la documentazione relativa al P/P inserendo un **Prospetto cronologico progressivo delle osservazioni**, pervenute ai fini della VAS nel corso dei 60 gg. Il Prospetto riporta le osservazioni e contributi conoscitivi pervenuti durante i 60 gg. dalla data di pubblicazione sul BUR dell'apposito avviso, delineando per punti il contenuto dell'osservazione/contributo ed è trasmesso periodicamente all'Autorità competente affinché provveda alla pubblicazione sul proprio sito web, contestualmente con l'Autorità procedente, dello stesso e dei suoi progressivi aggiornamenti

La pubblicazione del prospetto con le osservazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e dati sensibili.

(L'ALLEGATO IV fornisce uno Schema di avviso tipo)

(L'ALLEGATO V fornisce uno schema di comunicazione dell'Autorità procedente)

(L'ALLEGATO VI fornisce il format per la formulazione di osservazioni).

FASE D) Valutazione della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente (art. 5, comma 3, l.r. 12/2010):

L'Autorità competente al termine dei 60 gg. delle consultazioni pubbliche sulla proposta di P/P:

- riceve il **Prospetto cronologico delle osservazioni conclusivo** a mezzo apposita comunicazione da parte dell'Autorità procedente;
- provvede ad indire la Conferenza istruttoria di VAS, convocandone la prima seduta al decimo giorno successivo alla conclusione dei 60 gg. della Consultazione pubblica e invitando alla Conferenza di VAS tutti i Soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 4 comma 3 della l.r. 12/2010;
- in base alla complessità o alla specificità del P/P in esame può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza di VAS, gli esperti di cui all'articolo 17 della l.r. 12/2010;
- sulla lettera di convocazione alla Conferenza di VAS, specifica l'indirizzo del sito web dell'Autorità procedente ove è possibile consultare tutti gli elaborati della proposta di P/P, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica nonché le osservazioni e i contributi pervenuti.

La Conferenza di VAS è una Conferenza istruttoria finalizzata a consentire l'esame e la valutazione da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai Soggetti competenti in materia ambientale, **della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e del Prospetto cronologico delle osservazioni conclusivo** che riporta le osservazioni e i contributi ai fini della VAS pervenuti durante la fase della consultazione pubblica.

La Conferenza di VAS si articola in una o più sedute, si conclude in 30 gg. dalla data sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. I Soggetti convocati alla Conferenza di VAS partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa e rendono il parere di competenza entro e non oltre il termine dei lavori della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente rende il Parere motivato entro 30 gg. dal termine della Conferenza di VAS e comunque entro 90 gg. dalla data del termine dei 60 gg. per la consultazione del pubblico sulla proposta di P/P.

Il parere motivato ai fini della VAS è obbligatorio ed è reso sulla base delle risultanze istruttorie e sulla base degli esiti della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmette all'Autorità procedente il Parere motivato, copia del verbale della Conferenza di VAS e copia di tutti i pareri pervenuti durante la Conferenza di VAS.

L'Autorità procedente, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità competente, ai sensi del comma 6, dell'art. 4, della l.r. 12/2010, prima della presentazione del P/P all'organo competente per l'approvazione definitiva, effettua le opportune revisioni e/o adeguamenti del piano o programma per conformarlo al contenuto del Parere motivato anche avvalendosi L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente le revisioni, gli adeguamenti, le integrazioni effettuate sul P/P per conformarlo ai contenuti del Parere motivato.

L'Autorità procedente provvede a corredare la proposta di definitiva di P/P con:

- una **Dichiarazione di sintesi**, documento che descrive le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P, come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il P/P alla luce delle possibili alternative individuate;
- **le Misure adottate in merito al monitoraggio**, documento che descrive i contenuti e gli obiettivi del monitoraggio ambientale da attivare dopo l'approvazione del P/P.

FASE E) decisione:

L'Autorità procedente provvede a trasmettere al suo Organo competente per l'adozione o approvazione:

- il P/P in forma definitiva;
- il Parere motivato ai fini della VAS;
- la Dichiarazione di sintesi;
- le Misure per il monitoraggio ambientale;
- altra documentazione a corredo del P/P acquisita nell'ambito della consultazione.

L'Organo competente, con apposito atto, adotta/approva il P/P.

FASE F) informazione sulla decisione:

l'atto di adozione/approvazione del nuovo P/P, reso pubblico secondo le forme proprie del procedimento di adozione/approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 15 della L. 116/2014, è in ogni caso pubblicato nei siti web delle Autorità interessate con indicazione della sede ove possa prendersi visione del piano o programma e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. In particolare l'Autorità procedente provvede a rendere pubblica, attraverso l'inserzione sul sito web la seguente documentazione:

- *l'atto di adozione/approvazione del piano o programma con l'elenco di documenti che lo compongono;*
- *tutti i documenti che lo compongono;*
- *il Parere motivato espresso dall'Autorità competente ai fini della VAS;*
- *la Dichiarazione di sintesi;*
- *le Misure adottate in merito al monitoraggio;*
- *l'indicazione della sede ove possa prendersi visione del P/P e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.*

L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente l'indirizzo del sito web ove è possibile la consultazione telematica di tutta la documentazione del P/P approvato e provvede che l'Autorità competente possa a sua volta pubblicare sul proprio sito web l'atto di adozione/approvazione del P/P, l'indirizzo web per la consultazione degli atti e dei documenti relativi, la sede ove possa prendersi visione del piano o programma e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

FASE G) monitoraggio:

il monitoraggio ambientale è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi di ARPA UMBRIA e di altri Soggetti portatori di specificità nel campo del monitoraggio ambientale ed ha lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P nonché la verifica del raggiungimento

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

A tal fine è sottoscritto apposito "**Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale**" (**Allegato IX**) tra l'Autorità procedente, l'Autorità competente, ARPA UMBRIA anche avvalendosi di altri Soggetti portatori di specificità nel campo del monitoraggio ambientale.

Il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale** individua:

- *Soggetti responsabili;*
- *Soggetto/i attuatore/i del monitoraggio;*
- *le risorse finanziarie individuate e rese disponibili per l'effettuazione delle misurazioni e la redazione dei Report di monitoraggio;*
- *il cronoprogramma con indicazione delle scadenze per la redazione dei Report periodici e per la presentazione degli stessi.*

Il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale**, sulla base dei contenuti del Rapporto ambientale, elenca:

- *le componenti ambientali interessate direttamente o indirettamente dall'attuazione del P/P e oggetto di monitoraggio;*
- *le azioni del P/P che possono produrre effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale;*
- *gli indicatori ed i relativi target per la misurazione degli effetti prodotti.*

Entro 30 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di definitiva approvazione del P/P, l'Autorità procedente sottoscrive il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale** con l'Autorità competente, con ARPA UMBRIA, con altri eventuali Soggetti abilitati, portatori di specificità nel campo del monitoraggio ambientale.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo ambientale dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(L'ALLEGATO VIII fornisce uno Schema procedurale del processo di VAS)

(L'ALLEGATO X fornisce uno Schema per il Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale)

9. SPECIFICHE PROCEDURALI E DI INTEGRAZIONE PROCEDURALE

a) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 12/2010:

- la VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi comprendono le procedure della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.; a tal fine il Rapporto ambientale per la VAS e il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS contengono un apposito elaborato sviluppato con gli elementi di cui all'allegato G dello stesso Decreto n. 357/1997 e s.m.i. La valutazione dell'Autorità competente comprende le finalità di conservazione proprie della Valutazione d'incidenza dandone atto degli esiti. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
- la Verifica di assoggettabilità a VIA, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e debbano essere

sottoposti a VIA, può essere condotta ai sensi dell'art. 14, comma 5 della l.r. 12/2010 e s.m.i., ove ne ricorrano le condizioni (es. progetto di un intervento presentato al SUAPE che è in variante al PRG) nell'ambito del processo di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. Di seguito, nel presente paragrafo alla lettera h), sono indicate le relative modalità di integrazione procedurale.

- nella redazione dello Studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel Rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
- b) Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della l.r. 12/2010:
- nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le Autorità competenti;
 - nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'Autorità competente di concerto con l'Autorità procedente assicura il coinvolgimento, sin dalla fase di Consultazione preliminare, delle Autorità competenti di tali regioni nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti. L'Autorità competente ne acquisisce i pareri nella fase della Conferenza di VAS.
- c) Il ricorso alle Conferenze di servizi istruttorie per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e per il processo di VAS è assicurato in conformità alle disposizioni di cui all'art 14, comma 1, della l. 241/90 e s.m.i., con le modalità stabilite dalla l.r 12/2010 e da quelle procedurali contenute nel presente documento.
- d) Quando ai sensi dell'art. 241, comma 1, della l.r.1/2015, per i soli piani urbanistici comunali e loro varianti, i comuni o forme associative dei comuni, svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS affidandolo ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato, l'Autorità competente per la VAS del Comune è tenuta a ricomprendere tra i Soggetti da invitare sempre alle Conferenze istruttorie per la VAS o per la Verifica di assoggettabilità a VAS la Regione Umbria-Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali. Il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali:
- partecipa, quale unico Soggetto regionale abilitato ad esprimere la posizione della Regione, alle Conferenze istruttorie indette dall'Autorità competente per la VAS del comune interessato;
 - attraverso lo svolgimento di apposita Conferenza istruttoria interna provvede acquisire i pareri di tutti i Servizi regionali portatori di competenze ambientali;
 - provvede ad assumere con apposito atto il parere regionale unico su tutte le decisioni di competenza della Conferenza e a rimettere l'atto all'Autorità competente per la VAS del comune entro il termine del procedimento attivato dalla medesima. Il parere regionale unico è reso sulla base di tutti i pareri espressi dai servizi regionali interessati.
 - L'assenza di un servizio regionale ai lavori della Conferenza istruttoria interna e comunque la mancata espressione del parere da parte di un servizio regionale invitato ai lavori della Conferenza istruttoria interna sono considerate quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente.

- e) Quando ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Autorità competente per la VAS è una Amministrazione di livello statale, la stessa ricomprende tra i Soggetti da invitare, ove dovuto, la Regione Umbria-Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali. Il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali:
- partecipa, quale unico Soggetto regionale abilitato ad esprimere la posizione della Regione, alle eventuali Conferenze istruttorie indette dall'Autorità competente per la VAS e ad altri incontri tecnici e informativi organizzati;
 - attraverso lo svolgimento di apposita Conferenza istruttoria provvede acquisire i pareri di tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali in ambito regionale;
 - provvede ad assumere con apposito atto il parere regionale unico su tutte le decisioni di competenza della Conferenza e a rimettere l'atto all'Autorità competente per la VAS di livello statale, entro il termine del procedimento attivato dalla medesima. Il parere regionale unico è reso sulla base di tutti i pareri espressi dai Soggetti portatori di competenze ambientali in ambito regionale;
 - l'assenza di un Soggetto portatore di competenze ambientali ai lavori della Conferenza istruttoria e comunque la mancata espressione del parere da parte di un Soggetto portatore di competenze ambientali invitato ai lavori della Conferenza istruttoria sono considerate quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente;
- f) Qualora un P/P risulti localizzato anche sul territorio di regioni confinanti, il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali si attiva ai fini di apposita intesa con le analoghe strutture delle regioni confinanti in modo da definire preliminarmente le modalità condivise di conduzione del processo di VAS.
- g) Nel caso di P/P che interessino zone del territorio regionale poste a confine con le regioni vicine, per cui si possono avere effetti e ricadute significative sulle componenti ambientali di tali regioni, l'Autorità competente è tenuta a coinvolgere nel processo di VAS, sin dalla fase di consultazione preliminare, le regioni confinanti e gli enti locali territoriali interessati;
- h) Integrazione della Verifica di assoggettabilità a VIA nel processo di VAS:**
- per determinate tipologie di piano con spiccati contenuti di carattere progettuale (es. SUAPE in variante oppure piani urbanistici di livello attuativo tra cui quelli di cui al punto 7, lettere a) e b) dell'Allegato IV alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è possibile, nel caso in cui il Piano sia sottoposto a processo di VAS, condurre la Verifica di assoggettabilità a VIA, nell'ambito del processo di VAS, come di seguito indicato.
1. Nella fase di avvio del processo di VAS, (fase di Consultazione preliminare, in cui sono svolte le consultazioni sul Rapporto preliminare) il Proponente del progetto di un'opera presenta all'Autorità regionale competente per la VIA e la VAS apposita comunicazione con la quale dichiara di volersi avvalere della possibilità che la Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto dell'opera sia ricondotta nell'ambito del processo di VAS attivato dalla Autorità procedente. L'Autorità competente a suo giudizio insindacabile, anche senza motivazione espressa, accoglie o meno la richiesta formulata da Proponente.
 2. Il Proponente qualora la richiesta sia stata favorevolmente accolta viene coinvolto nella fase della consultazione preliminare di VAS.
 3. Dopo la conclusione della fase di Consultazione preliminare, sono predisposti la proposta di Piano ed il Rapporto ambientale con la Sintesi non tecnica in forma definitiva. Gli stessi sono preadottati/adottati dall'Autorità procedente. Il provvedimento è pubblicato sul BUR. Dalla data della pubblicazione sul BUR dell'atto di preadozione/adozione del Piano

- decorrono 60 gg. per la presentazione da parte del pubblico delle osservazioni e contributi di carattere ambientale ai fini della VAS sulla proposta di Piano.
4. Contestualmente alla data di pubblicazione sul BUR dell'atto di preadozione/adozione della proposta di Piano e del relativo avviso per la presentazione delle osservazioni, il Proponente presenta istanza di Verifica di VIA all'Autorità competente per la VIA e la VAS, ai sensi dell'art. 19, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 5. L'Autorità competente per la VIA e la VAS procede alla pubblicazione sul sito web regionale dello Studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo e provvede a comunicare ai Soggetti interessati l'avvenuta pubblicazione il 15° giorno dalla data dell'istanza. Dalla data della suddetta comunicazione decorrono 45 gg. per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico sul progetto sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA.
 6. Al termine dei 60 gg. per le osservazioni del pubblico ai fini della VAS sulla proposta di Piano, l'Autorità procedente trasmette, con apposita comunicazione, all'Autorità competente per la VIA e la VAS, il prospetto cronologico delle osservazioni conclusivo. Altresì l'Autorità competente per la VIA e la VAS pubblica sul sito web tutte le osservazioni pervenute sul progetto ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA.
 7. Contestualmente al termine dei 60 gg. della consultazione pubblica ai fini della VAS, l'Autorità competente per la VIA e la VAS indice la Conferenza di VAS e convoca la prima seduta al decimo giorno successivo al termine dei 60 gg. della consultazione pubblica sul P/P. Alla Conferenza di VAS partecipano tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali.
 8. La Conferenza di VAS si articola in una o più sedute, si conclude in 30 gg. dalla data della prima seduta e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. La eventuale sospensione ha valore di richiesta di integrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 6 del citato D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per cui di conseguenza vanno rispettati i termini perentori fissati dal medesimo comma 6, dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 9. I Soggetti convocati alla Conferenza di VAS partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa e rendono il parere di competenza entro e non oltre il termine dei lavori della Conferenza di VAS.
 10. Nell'ambito dei lavori della Conferenza di VAS i Soggetti portatori di competenze ambientali si esprimono contestualmente anche ai fini della Verifica di assoggettabilità a VIA sulla proposta progettuale completa dello Studio preliminare ambientale e sulle relative osservazioni pervenute.
 11. Sempre nello stesso ambito, entro il 30° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, i Soggetti chiamati ad esprimersi ai fini della Verifica di assoggettabilità a VIA richiedono, se necessario, eventuali integrazioni progettuali al Proponente assegnando il termine di cui all'art.19, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. La richiesta di integrazioni progettuali costituisce sospensione dei termini per la chiusura della conferenza di VAS.
 12. L'Autorità competente entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico assume il provvedimento con il quale esprime il Parere motivato di VAS e con il quale determina se il progetto debba essere assoggettato o meno al procedimento di VIA.

13. L'eventuale proroga dei termini per l'emissione del Provvedimento ai sensi del comma 7, dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. costituisce sospensione dei termini per la chiusura della conferenza di VAS.

- i) Per tutto quanto non specificato nel presente documento trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le disposizioni della l.r. 12/2010 e s.m.i., altre disposizioni normative e regolamentari comunitarie e statali in materia di VAS.

(L'ALLEGATO IX fornisce uno Schema per l'integrazione procedurale della Verifica di assoggettabilità a VIA nel processo di VAS.)

10. SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS

Il presente documento regionale indica quale utile riferimento tecnico-scientifico per la redazione dei documenti afferenti alle procedure della VAS (1. Rapporto preliminare ambientale per la Verifica di assoggettabilità a VAS, 2. Rapporto preliminare per la fase di consultazione preliminare del processo di VAS, 3. Rapporto ambientale del processo di VAS), la manualistica e le linee guida progressivamente edite da ISPRA tra cui in particolare:

- **“Manuale ISPRA n.124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS”;**
- **“Manuale ISPRA n. 48/2017. LINEE GUIDA PER L'ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS.**

I suddetti documenti sono consultabili al seguente indirizzo web:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida>

11. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

L'Autorità procedente e l'Autorità competente assicurano l'informazione del processo di VAS attraverso la pubblicazione sui propri siti web di appositi avvisi comprensivi delle modalità di partecipazione al processo stesso. L'Autorità procedente assicura la pubblicazione sul proprio sito web dei documenti ed elaborati che costituiscono la proposta di P/P, nell'ambito delle fasi del processo di VAS.

Tutti i documenti ed elaborati completi di firma dei tecnici incaricati e di firma del competente Ufficio dell'Autorità che predispose il P/P sono pubblicati in formato pdf, al fine di evitare che possano essere manomessi.

L'atto di preadozione/adozione della proposta di P/P è pubblicato dall'Autorità procedente sul proprio sito web completo dell'elenco di tutti i documenti che compongono il P/P. Gli stessi sono integralmente pubblicati a corredo dell'atto. In tal modo è assicurata la pubblica consultazione sulla proposta di P/P completa. Chiunque può accedere alla pagina web dell'Autorità procedente al fine di visionare la proposta di P/P per poter formulare osservazioni e contributi in forma scritta.

L'Autorità competente per la VAS assicura la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni relative a tutti i processi di VAS in un apposito spazio dedicato che deve essere facilmente reperibile dal pubblico interessato alle informazioni.

MODULISTICA

ALLEGATO I

Modulo per la presentazione dell'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS - Art.12 D.Lgs.152/2006; Art. 9 l.r. 12/2010

Prot. n. del gg/mm/aaaa

Spett.le
Autorità competente

p.c. Spett.le (Autorità procedente qualora
diversa dal proponente)

OGGETTO: Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al piano/programma (inserire denominazione completa del piano/programma) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010.

L'Amministrazione

<i>serire denominazione del procedente/proponente</i>

con sede in:

<i>serire indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo di posta elettronica certificata</i>
--

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al piano/programma di seguito descritto:

<i>serire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano o programma, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale</i>
--

Il piano/programma è localizzato:

egione/i	<input type="text"/>
rovincia/e	<input type="text"/>
omune/i	<input type="text"/>

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.
(oppure)
- ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.
(oppure)
- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)

Si riporta nel seguito l'elenco delle aree protette:

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Tipo di area protetta (es. Parco, SIC, ZPS, ZSC)

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.14, comma 3 della l.r. 12/2010 la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997 e s.m.i.

Si trasmette in allegato alla presente:

1) il Rapporto preliminare;

(da predisporre conformemente all'art.12 comma 1 del D.Lgs.152/2006)

2) l'atto con il quale si attesta che il Piano/Programma va sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VAS, si approva il Rapporto preliminare e si individua l'Autorità competente *(solo per i Comuni può essere la Regione Umbria/Servizio valutazioni ambientali oppure un Ufficio del comune diverso da quello che predispone il P/P).*

Il Rapporto preliminare (ed eventuale altra idonea documentazione tecnica) è disponibile per la consultazione all'indirizzo:

serire indirizzo web

Per l'Autorità Procedente

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome

ALLEGATO II

**Modulo per la presentazione dell'istanza di avvio della procedura di VAS –
Fase delle consultazioni preliminari
Art.13, comma 1 del D.Lgs.152/2006; Art. 5, comma 2 l.r. 12/2010.**

Prot. n. del gg/mm/aaaa

Spett.le
Autorità competente

p.c. Spett.le (Autorità procedente qualora diversa dal
proponente)

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano/programma
 (inserire denominazione completa del piano/programma) – Istanza per
l'avvio della procedura di VAS – Fase delle consultazioni preliminari ai sensi dell'art.13,
comma 1 del D.Lgs.152/2006 e art. 5, comma 2 l.r. 12/2010.

L'Amministrazione

serire denominazione del procedente/proponente

con sede in:

serire indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al piano/programma di seguito descritto:

serire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano o programma,
unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale

Il piano/programma è localizzato:

Regione/i	<input type="text"/>
Provincia/e	<input type="text"/>
Comune/i	<input type="text"/>

(Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente)

Il piano/programma è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12
D.Lgs.152/2006, art. 9 l.r.12/2010), conclusasi con provvedimento N. del gg/mm/aaaa.

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

(oppure)

➤ ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.

(oppure)

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua
attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)

Si riporta nel seguito l'elenco delle aree protette:

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Tipo area protetta (es. Parco, SIC, ZPS, ZSC,)

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997 e s.m.i.

Si trasmette in allegato alla presente:

- 1) il Rapporto preliminare e altra eventuale documentazione tecnica
(da predisporre conformemente all'art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006)
- 2) l'atto con il quale si attesta la necessità di sottoporre il Piano/Programma a procedura di VAS, si approva il Rapporto preliminare e si individua l'Autorità competente. *(solo per i Comuni può essere la Regione Umbria/Servizio valutazioni ambientali oppure un Ufficio del comune diverso da quello che predispose il P/P).*

L'atto e il Rapporto preliminare sono disponibili per la consultazione all'indirizzo:

serire indirizzo web

Per l'Autorità Procedente

(Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____ Telefono _____ E-mail _____

ALLEGATO III

TITOLO PIANO/PROGRAMMA:

QUESTIONARIO**PROCESSO DI VAS - FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE**

Il questionario può essere compilato e consegnato in sede di riunione pubblica oppure inviato per posta ordinaria alle Autorità in indirizzo, oppure compilato e inviato online

1. GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE COMPILA IL QUESTIONARIONome e Cognome

Ente /Amministrazione/altro

2. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

2. 1 Si ritiene che il documento preliminare sia sufficientemente chiaro ed esaustivo?

- È chiaro e completo
- È da integrare in relazione alle seguenti considerazioni:

2.2 Sono chiare le finalità generali del Piano, così come indicate nel documento preliminare?

Sì No

2.3 Vi sono aspetti che il Piano deve trattare ma che non trovano riscontro nel documento preliminare?

Gli aspetti indicati sono sufficienti

Gli aspetti indicati devono essere integrati con:

2.4 Nel Rapporto Preliminare ritenete che siano stati considerati tutti i piani ed i programmi con cui il Piano può interagire?

Sì No

In caso di risposta negativa, indicare di seguito con quali ulteriori Piani va assicurata la coerenza:

Altri piani e programmi pertinenti al Piano
vello Regionale
vello Provinciale
vello comunale

Altri strumenti programmatici

2.5 Si condivide l'impostazione del Rapporto Ambientale (Indice)?

Sì

No, si suggeriscono le seguenti modifiche:

3. TEMI ED ASPETTI AMBIENTALI

3.1 Si ritiene che l'elenco dei temi e degli aspetti ambientali sia corretto ed esaustivo?

Sì No

In caso di risposta negativa, indicare le modifiche/integrazioni all'elenco proposto:

3.2 Ai fini dello svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica, ritenete vi siano suggerimenti o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire?

3.3 Ai fini della definizione del Piano di Monitoraggio si ritiene di proporre questioni ambientali e relativi indicatori ritenuti significativi?

Si No

In caso di risposta positiva, indicare le proposte:

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

DATA _____

FIRMA

Allegato 1

DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)¹ (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
 Nato a _____ (Prov _____) il _____
 Residente a _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 PEC _____
 Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____
 da _____

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
 Nato a _____ (Prov _____) il _____
 Residente a _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____
 da _____ in qualità di² _____
 della Pubblica Amministrazione/Ente/Società _____
 con sede in _____ (Prov _____)
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel _____ fax _____ e-mail _____
 PEC _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

¹ Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

² A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Umbria (<http://www.va.regione.umbria.it>).

ALLERGATO IV**AVVISO AL PUBBLICO (da pubblicare sul BUR)****VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE**

L'Amministrazione _____ con sede in _____
(denominazione) (Comune)

(_____) Via _____ N° _____
(prov.) (indirizzo)

comunica l'avvio, ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma:

(denominazione del piano/programma)

La proposta di Piano è composta dai seguenti elaborati:

—
—
—

Gli elaborati della proposta di Piano oggetto dell'avviso, il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono consultabili sul sito web dell'Autorità Procedente/Proponente e dell'Autorità Competente:

(URL sito web dell'Autorità procedente)

(URL sito web dell'Autorità competente)

Copia completa della documentazione in formato cartaceo è altresì disponibile per la consultazione presso:

La sede dell'Autorità Procedente/Proponente:

Chiunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi comunicandole all'Autorità Procedente ai seguenti indirizzi:

Autorità Procedente: (Ente, indirizzo, Direzione, Ufficio)
oppure all'indirizzo mail PEC: (indirizzo posta certificata)

L'Autorità Procedente

ALLEGATO V

Prot. n. [] del gg/mm/aaaa

Ai Soggetti competenti in materia ambientale

Ai Soggetti del pubblico interessato

Oggetto: Procedimento di VAS del Piano [] (inserire denominazione completa del piano/programma) Consultazione sulla proposta di Piano, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006.

Si comunica che l'Autorità procedente ----- ha pubblicato sul BUR n. --- del ----- l'avviso di avvio delle consultazioni sulla proposta del Piano/Programma ----- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006.

La proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione nel formato elettronico ai seguenti indirizzi internet:

(indirizzo sito web dell'Autorità procedente)

(indirizzo sito web dell'Autorità competente)

e depositati in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici:

(sede Autorità procedente)

A partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul BUR chiunque può presentare, entro il termine di *sessanta giorni* dalla pubblicazione medesima, osservazioni e contributi al seguente indirizzo:

Autorità Procedente: (Ente, indirizzo, Direzione, Ufficio) oppure all'indirizzo mail PEC: (indirizzo posta certificata)

L'Autorità procedente

I Soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti ad esprimere o far pervenire il proprio parere nell'ambito della Conferenza di VAS che sarà appositamente convocata dall'Autorità competente per la VAS dopo il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.

ALLEGATO VI**Modulo per la presentazione delle osservazioni e di contributi conoscitivi per i Piani/Programmi sottoposti a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica****All'Autorità procedente***(può essere spedita per PEC o per posta ordinaria)*

Il/La Sottoscritto/a

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)***PRESENTA**ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Titolo Piano/Programma

*(inserire la denominazione completa del piano/programma)***OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI***(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)*

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale istituzionale dell'Autorità procedente).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

DATI PERSONALI**Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)³ (da compilare)**

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____

Nato a _____ (Prov _____) il _____

Residente a _____ (Prov _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

PEC _____

Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____

da _____

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____

Nato a _____ (Prov _____) il _____

Residente a _____ (Prov _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____

da _____ in qualità di⁴ _____

della Pubblica Amministrazione/Ente/Società _____

con sede in _____ (Prov _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

PEC _____

Si allega copia del documento di riconoscimento.

³ Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

⁴ A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale istituzionale dell'Autorità procedente

ALLEGATO VII SCHEMA PROCEDURALE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS			
Fasi	Descrizione	Giorni	
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS	AUTORITA' PROCEDENTE: trasmette l'istanza per la Verifica di assoggettabilità a VAS con la relativa documentazione.	1	
	AUTORITA' COMPETENTE: convoca la Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità al decimo giorno dalla data di ricezione dell'istanza. Il parere richiesto deve essere reso nel termine di 30 gg. dalla data della comunicazione di convocazione della Conferenza.	3	
	AUTORITA' COMPETENTE: coordina i lavori della seduta della Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità a VAS.	13	
	Procedimento interno nel caso di Soggetto con più competenze ambientali	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: riceve la nota di convocazione della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'Autorità competente.	4
		SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: convoca la riunione della Conferenza istruttoria interna entro i successivi 5 gg. Nella nota è precisato che il parere deve essere reso entro 20 gg dalla data della medesima.	7
		SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: presiede la seduta della Conferenza istruttoria interna con i Servizi competenti del suo Ente.	12
		Scadenza del termine di 20 gg per la presentazione dei pareri da parte dei Servizi competenti invitati alla Conferenza istruttoria interna.	27
		SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: assume il provvedimento da trasmettere all'Autorità Competente.	30
	Scadenza del termine di 30 gg. per la presentazione dei pareri da parte dei Soggetti invitati alla Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità a VAS.	33	
	L'Autorità competente assume il provvedimento della Verifica di assoggettabilità a VAS in 45 gg., dalla data di ricezione dell'istanza presentata dalla Autorità procedente, sulla base di tutti i pareri pervenuti anche dettando eventuali prescrizioni.	45	
L'Autorità procedente, nel caso i pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS contengano richieste di chiarimenti ed integrazioni, può richiedere una sospensione dei termini del procedimento di 30 gg. successivi alla scadenza del termine di 30 gg. per la presentazione dei pareri. Entro il termine dei 30 gg. richiesti, l'Autorità procedente provvede all'inoltro di idonea documentazione integrativa all'Autorità competente. L'Autorità competente provvede a trasmettere la documentazione integrativa ai soggetti che avevano richiesto chiarimenti. Gli stessi Soggetti entro i successivi 10 gg. provvedono ad esprimere il parere definitivo all'Autorità competente. L'Autorità competente assume il provvedimento della Verifica di assoggettabilità a VAS entro 90 gg. dalla data di ricezione dell'istanza sulla base di tutti i pareri pervenuti anche dettando eventuali prescrizioni.	Entro 90		

ALLEGATO VIII		SCHEMA PROCEDURALE DEL PROCESSO DI VAS	
Fasi	Descrizione	Giorni	
Fase A	AUTORITA' PROCEDENTE: trasmette all'Autorità competente il Rapporto preliminare AUTORITA' PROCEDENTE: avvia la Consultazione sul Rapporto preliminare con una o più sedute della Conferenza di consultazione preliminare (si conclude entro 90 gg. dalla trasmissione del Rapporto preliminare, salvo quanto diversamente stabilito)	90	
Fase B	AUTORITA' PROCEDENTE: predispose la proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica	Indeterminato	
Fase C	AUTORITA' PROCEDENTE: Pubblica l'avviso sul BUR della preadozione/adozione della proposta di P/p. Comunica l'avvenuta preadozione/adozione all'Autorità competente e la relativa pubblicazione del provvedimento sul BUR. Decorrenza 60 gg. per le osservazioni del pubblico dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR. AUTORITA' PROCEDENTE: invia il prospetto cronologico conclusivo di tutte le osservazioni ricevute all'Autorità competente dando atto della conclusione della Consultazione pubblica sul Piano/Programma.	60	
Fase D	AUTORITA' COMPETENTE: indice la Conferenza di VAS (la data della prima seduta è fissata al decimo giorno successivo alla conclusione dei 60 gg. della consultazione pubblica)	61	
	Procedimento interno nel caso di Soggetto con più competenze ambientali	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: riceve la nota di convocazione della Conferenza di VAS da parte dell'Autorità competente.	64
		SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: indice la Conferenza interna e convoca la riunione della Conferenza istruttoria con i servizi competenti interni all'Ente, entro i successivi 5 gg. Nella nota è precisato che il parere deve essere reso entro 20 gg dalla data della medesima.	65
		Seduta della Conferenza istruttoria interna.	70
		Conclusione della Conferenza istruttoria interna. (20 gg. dalla sua indizione)	95
		SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: assume il provvedimento da trasmettere all'Autorità Competente.	95
	Prima seduta della Conferenza di VAS	71	
Conclusione della Conferenza di VAS (entro 30 gg. dalla data della sua indizione, salvo sospensione dei termini). Termine entro il quale devono pervenire i pareri richiesti.	91		
AUTORITA' COMPETENTE: esprime il parere motivato con D.D. (entro i 30 gg. successivi alla data di conclusione della Conferenza) e comunque entro e non oltre 90 gg. dalla data del termine dei 60 gg. per la consultazione del pubblico.	121		
Fase E, F	AUTORITA' PROCEDENTE: Adegua il Piano alle prescrizioni del Parere motivato. Comunica all'Autorità competente l'adeguamento del Piano. AUTORITA' PROCEDENTE: provvede all'adozione/approvazione definitiva del Piano assicurando idonea informazione del provvedimento di approvazione.	Indeterminato	
Fase G	Sottoscrizione del Protocollo di monitoraggio ambientale tra l'Autorità procedente, Autorità competente, ARPA Umbria.	30	

ALLEGATO IX SCHEMA PROCEDURALE DI INTEGRAZIONE DEL PROCESSO DI VAS CON LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VIA				
Fasi	VAS	Giorni	Verifica di assoggettabilità a VIA	Giorni
Fase A – Preliminare	AUTORITA' PROCEDENTE: trasmette all'Autorità competente il Rapporto preliminare	1		
	AUTORITA' PROCEDENTE: avvia la Consultazione sul Rapporto preliminare con una o più sedute della Conferenza di consultazione preliminare (si conclude entro 90 gg. dalla trasmissione del Rapporto preliminare, salvo quanto diversamente stabilito)	90		
Fase B	AUTORITA'PROCEDENTE: predispone la proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica	Indeterminato		
Fase C - Consultazioni	AUTORITA' PROCEDENTE: Pubblica l'avviso sul BUR della preadozione/adozione della proposta di P/P. Comunica l'avvenuta preadozione/adozione all'Autorità competente e la relativa pubblicazione del provvedimento sul BUR.	1	PROPONENTE: presenta istanza di Verifica di VIA all'Autorità competente per la VIA e la VAS, ai sensi dell'art. 19, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	1
	Dalla data della pubblicazione decorrono 60 gg. per le osservazioni del pubblico dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR.	60	AUTORITA'COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: procede alla pubblicazione sul sito web dello Studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo	
			AUTORITA'COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: provvede a comunicare a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione il 15° giorno dalla data dell'istanza e contestualmente pubblica nel sito web la comunicazione stessa.	15
	Dalla data della comunicazione decorrono 45 gg. per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico sul progetto sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA.		60	
AUTORITA' PROCEDENTE: invia il prospetto cronologico conclusivo di tutte le osservazioni ricevute all'Autorità competente dando atto della conclusione della Consultazione pubblica sul Piano/Programma.	61	AUTORITA'COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: pubblica sul sito web le eventuali osservazioni pervenute	61	

Fase D – Istruttoria e Decisoria	AUTORITA' COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: indice la Conferenza di VAS (la data della prima seduta è fissata al decimo giorno successivo alla conclusione dei 60gg. della consultazione pubblica) indicando il sito web dell'Autorità Procedente ove sono pubblicate le osservazioni pervenute.	1	AUTORITA' COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: comunica ai Soggetti competenti per l'istruttoria l'avvenuta pubblicazione delle eventuali osservazioni pervenute; contestualmente comunica che l'attività istruttoria dovrà essere svolta in sede di conferenza di VAS.	1
	Prima seduta della Conferenza di VAS e istruttoria per Verifica assoggettabilità VIA			10
	Conclusione della Conferenza di VAS (entro 30 gg. dalla data della prima seduta)			40
	AUTORITA' COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: esprime (entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico) con Determinazione Dirigenziale a) il parere motivato ai fini della VAS b) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA Il termine è eventualmente prorogabile di 30 gg ai sensi dell'art.19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006			45 (+30)
Fase E	AUTORITA' PROCEDENTE: a) Adegua il Piano alle prescrizioni del Parere motivato. b) Comunica all'Autorità competente l'adeguamento del Piano. c) Provvede all'adozione/approvazione definitiva del Piano assicurando idonea informazione del provvedimento di approvazione.	Indeterminato		
Fase F	Sottoscrizione del Protocollo di monitoraggio ambientale tra l'Autorità procedente, Autorità competente, ARPA Umbria.	30		

ALLEGATO X

Protocollo di Monitoraggio Ambientale

PIANO REGIONALE _____

Autorità procedente

Autorità competente

ARPA

Perugia li,

INDICE

1. PREMESSA

2. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

3. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

4. QUADRO ECONOMICO

1. Premessa

Brevi cenni, utilizzando soprattutto la Dichiarazione di sintesi finale, al fine di illustrare per punti:

-Piano approvato: contenuti e obiettivi di sostenibilità;

-Estremi provvedimento di approvazione del piano;

-Estremi provvedimento del parere motivato espresso dal Servizio VAS e prescrizioni contenute nel Parere motivato in merito al programma di monitoraggio ambientale

-Descrizione misure di monitoraggio ambientale;

ALLEGATO I (riportare la tabella delle Misure di monitoraggio)

2. Programma di monitoraggio ambientale

Il programma di monitoraggio ambientale di cui presente Protocollo avrà una durata pari a ___anni a partire dalla data di approvazione del Protocollo e sarà integrato di concerto tra i Soggetti sottoscrittori ad ogni variazione o aggiornamento del Piano _____ che comportino la revisione/integrazione del set di indicatori e/o i target fissati.

Il Programma di monitoraggio ambientale, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 152/2006, è assicurato da:

- Autorità titolare del Piano:

- Autorità competente per la VAS: Servizio regionale valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale.

I Soggetti dei quali avvalersi per le attività di monitoraggio ambientale del Programma sono:

- ARPA Umbria,

- Eventuali altri

Il Soggetto responsabile unico per la raccolta dei dati, da utilizzare ai fini del monitoraggio ambientale del programma è l'Autorità titolare del Piano: _____

Il Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA di seguito) è strutturato su 2 livelli di analisi che comprenderanno:

- l'implementazione quantitativa delle azioni e i risultati prodotti,

- gli impatti generati attesi/realizzati.

La lettura dei 2 livelli si basa su un *core-set* di indicatori così caratterizzato:

- a) Indicatori di realizzazione e di risultato;

- b) Indicatori di contesto.

Il monitoraggio ambientale è integrato con il sistema di monitoraggio del Piano, infatti utilizza gli indicatori di realizzazione e di risultato al fine di valutare gli effetti sull'ambiente attraverso l'evoluzione degli indicatori di contesto ambientale. In base ad analoghe esperienze di valutazione ambientali si è preferito adottare una selezione ampia ma mirata di indicatori in grado di evidenziare gli aspetti rilevanti della realizzazione del programma evitando di appesantire eccessivamente la fase operativa del monitoraggio stesso. Ovviamente nella prima fase di attuazione del sistema di monitoraggio si dovrà tarare il set indicatori operando una selezione tra quelli prestazionali e di risultato effettivamente utili a verificare gli effetti sul contesto.

3. Attività di monitoraggio

3.1 Fase preliminare di avvio del monitoraggio:

- a) Al fine garantire l'inserimento continuo del set di indicatori in un sistema informatizzato di raccolta dati per il monitoraggio della fase di realizzazione e per la quantificazione dei risultati attesi, l'ARPA Umbria/altri Soggetti, avvierà con l'Autorità Procedente e il confronto in continuo per analizzare e valutare il sistema di registrazione delle attività implementate, i dati sistematicamente raccolti.
- b) Tarare il set indicatori del Piano approvato operando una selezione tra quelli prestazionali e di risultato effettivamente utili a verificare gli effetti sul contesto ambientale; completare il programma di monitoraggio dotando gli indicatori selezionati di target iniziali e di obiettivo o di trend.

Soggetti coinvolti: ARPA/altri Soggetti, Autorità procedente, Autorità competente,

Questa fase preliminare comprende la redazione di un report preliminare a cura di ARPA descrittivo delle attività relative ai punti a) e b) e da consegnare entro la data del _____

3.2 Esecuzione del monitoraggio ambientale

ARPA UMBRIA/altri Soggetti procede con la redazione di rapporti di monitoraggio ambientali, sulla base dei dati raccolti dal Proponente o di concerto con ARPA:

- il primo entro la data del _____;
- il secondo entro la data del _____;
- un ultimo rapporto, di valutazione ambientale finale sugli impatti del Piano analizzerà in particolare i dati relativi agli indicatori di contesto selezionati per valutare raggiungimento degli obiettivi del programma e laddove possibile l'efficacia e l'impatto delle attività realizzate in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali. Da produrre entro la data di _____

4. Quadro economico

A fronte della produzione dei Report di monitoraggio ambientale elencati ai precedenti punti 3.1 e 3.2 è riconosciuto ad ARPA/altri Soggetti un importo di _____ da ripartire in quote eguali che saranno erogate successivamente alla presentazione di ARPA dei Report e relative notule di accompagnamento sulla base della validazione dei report a cura dell'Autorità competente per la VAS

ARPA UMBRIA/ALTRI SOGGETTI

SOGGETTO PROPONENTE

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALI

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
